



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. 79 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Approvazione schema rinnovato di Accordo Quadro di collaborazione per attività di interesse comune tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) della Regione Puglia.

L'anno 2021, addì 14 del mese di dicembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	Loredana CAPONE	SI	
Vice Presidente del Consiglio	Cristian CASILI	SI	
Vice Presidente del Consiglio	Giannicola DE LEONARDIS	SI	
Consigliere Segretario	Giacomo Diego GATTA		SI
Consigliere Segretario	Sergio CLEMENTE	SI	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.

La Presidente, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia, riferisce quanto segue:

Il Consiglio Regionale della Puglia ha interesse ad instaurare forme di collaborazione con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca per lo svolgimento di attività di studio e di documentazione su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali quali, ad esempio, l'analisi di temi rilevanti per il territorio, la partecipazione alla formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea in raccordo con i diversi livelli di governo ed il monitoraggio dell'impatto della legislazione in ambito sociale, economico e culturale, ed ogni altra azione conoscitiva utile a supporto delle proprie funzioni rappresentativa, legislativa, di indirizzo politico e di controllo e per il migliore esercizio delle medesime.

La collaborazione strutturata con centri di competenza, specializzati negli ambiti più diversi di interesse per le attività del Consiglio, consente di acquisire un supporto informativo di grande importanza nei processi decisionali di attuazione delle proprie funzioni.

Una rete, quindi, orientata alla creazione di valore pubblico, condiviso e collettivo attraverso il miglioramento della capacità istituzionale di tutta l'area consiliare (Consiglieri, Gruppi consiliari, Organi consiliari, Garanti) e quindi del Consiglio nel suo complesso, impattando sul patrimonio conoscitivo e relazionale, e quindi sul capitale umano dell'Istituzione.

Nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi istituzionali l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo funzionale a rendere nel territorio pugliese la ricerca e l'innovazione centrali per la crescita economica e la coesione sociale. Quale ente strumentale della Regione Puglia ed Agenzia strategica, opera a supporto della Regione ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni, contribuendo alla conoscenza del sistema socio-economico regionale e dei suoi rapporti con il contesto ambientale oltre che allo studio e sviluppo di visioni e strumenti di sviluppo territoriale;

ARTI, inoltre, partecipa e gestisce differenti iniziative progettuali finanziate da Programmi europei a gestione diretta ed indiretta che possono prevedere la redazione di documentazione, quali ad esempio i cd. "position papers", che, al pari di altri deliverables di progetto o dei risultati di attività di monitoraggio e valutazione di iniziative regionali effettuati dall'Agenzia, rappresentano utile documentazione a supporto dell'attività legislativa regionale e della fase ascendente del processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione Europea. Tali documenti sono infatti il risultato di approfondite analisi su temi ed attività specifici, compiute da gruppi di esperti appartenenti a soggetti appartenenti a diversi Stati membri e di diversa provenienza (ricerca, istituzioni, industria, società, ecc.) e la loro acquisizione e trasmissione ai decisori rappresenta una modalità di formazione della conoscenza che beneficia delle più avanzate competenze presenti in ambito comunitario su un'ampia casistica di argomenti.

Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 153 del 13 marzo 2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro per attività di interesse comune tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'ARTI, la cui sottoscrizione è avvenuta in data 03 aprile 2018 con durata triennale. Tale accordo ha avviato proficui rapporti di collaborazione tuttora in corso tra ARTI e Consiglio regionale con una progressiva connotazione di "Knowledge building community", in cui la collaborazione interistituzionale assume un ruolo fondamentale nella crescita comune delle competenze dei due Enti, riverberandosi positivamente nelle attività di mandato più "classiche"



di Consiglio ed ARTI e consentendo di individuare percorsi adatti a far permeare nell'azione di servizio pubblico i principi di sostenibilità ed equità.

Il dialogo si è nel tempo consolidato beneficiando, lato Consiglio, del supporto organizzativo e propositivo della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle politiche di Garanzia, che cura i rapporti di collaborazione con Università, Enti di ricerca e Centri di competenza e, lato ARTI delle specifiche Aree strategiche di ricerca.

Quanto esposto suggerisce di portare alla attenzione dell'Ufficio di Presidenza la necessità di rinnovo dell'Accordo Quadro tra il Consiglio Regionale della Puglia e ARTI, che ha visto interessanti ed utili progettualità applicative, allo stato ancora in corso. Il Consiglio Regionale della Puglia ha infatti sottoscritto un accordo attuativo con l'Agenzia, avente ad oggetto "Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23", una ricerca di impatto e prenormativa analitica, condotta sullo stato di attuazione e sulle potenzialità di miglioramento di tale apparato normativo, basata sulla valutazione del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti da tali norme sulle attività dei cittadini e delle imprese (in analogia con quanto previsto dall'art. 8 L.R. n. 29/2011 in materia di Verifica di Impatto della Regolamentazione), che consente altresì una visione ed un approccio complessivo all'intero sistema economico-produttivo della Regione ed offre l'occasione di raccogliere, direttamente dai destinatari delle disposizioni, istanze su eventuali criticità normative ravvisate, negli ambiti operativi più diversi, dai comparti economici.

Il Consiglio inoltre ha ospitato interessanti iniziative legate a progetti europei in cui è coinvolta l'Agenzia (ad esempio le attività italiane della "International Summer School "Sustainable management of coastal heritage and actions to mitigate coastal erosion" del progetto Interreg Triton) ed ha aderito come partner esterno a diverse candidature di proposte progettuali a valere su differenti Programmi (es. H2020, EIT)

Si rende pertanto opportuno rinnovare il rapporto di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), nel quale le attività dell'Agenzia e le attività del Consiglio possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, ad esempio tramite lo svolgimento di progetti comuni che mirino, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'efficacia dell'azione ed il miglioramento dei contenuti e modalità di esercizio delle prerogative istituzionali di entrambi i sottoscrittori.

A partire dalla sottoscrizione del precedente Accordo Quadro sono inoltre intercorsi diversi mutamenti organizzativi che ne richiedono l'aggiornamento, ad esempio la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa, a seguito della riorganizzazione disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 238 del 9 luglio 2019 è stata soppressa e le sue funzioni sono state integralmente attribuite, unitamente alle attività afferenti agli organi di garanzia regionali, alla nuova Sezione denominata "Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia". Le funzioni di studio e documentazione sono estese quindi anche al supporto dell'attività dei Garanti regionali, le azioni comuni potranno eventualmente riguardare, quindi, anche le aree di dominio delle politiche di garanzia.

Il già Commissario dell'Agenzia, prof. Vito Albino, che aveva sottoscritto il precedente accordo, ha inoltre assunto la presidenza dell'ARTI.

Nel contesto appena delineato si è proceduto a preliminari interlocuzioni di concertazione e coordinamento con l'obiettivo di individuare le necessità di adeguamento normativo e contenutistico del precedente Accordo Quadro di collaborazione.



I suddetti contenuti di aggiornamento ed adeguamento sono confluiti in una proposta di schema di Accordo Quadro per attività di interesse comune.

Il perfezionamento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro da entrambe le Parti dovrà avvenire mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

Il predetto Accordo Quadro rientra nelle attività della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia, alla quale, tra le altre, sono ascritte le funzioni afferenti i rapporti di collaborazione con istituti di studio e di ricerca con fini di acquisizione di conoscenza per supportare le funzioni consiliari rappresentativa, legislativa, di indirizzo politico e di controllo, le politiche di garanzia e per il monitoraggio, analisi e valutazione dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale e degli effetti della stessa sulle istituzioni e sulla vita dei cittadini pugliesi.

L'Accordo pertanto prevede l'indicazione quale referente e responsabile per il Consiglio il dott. Giuseppe Musicco, Dirigente della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia e, quale funzionario di contatto per le attività connesse, il dott. Michele Chieco, afferente alla stessa Sezione autorizzando il dott. Giuseppe Musicco alla sottoscrizione delle convenzioni attuative di cui all'art. 2.

Nel rapporto di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'ARTI, le attività di mandato dell'ARTI in materia di progettazione europea, analisi di politiche regionali, e, in generale, di studio e documentazione, potranno integrarsi e coordinarsi reciprocamente con le analoghe attività del Consiglio. L'accordo ha l'obiettivo di attivare positive sinergie funzionali agli scopi di entrambi i sottoscrittori individuando, attraverso specifici accordi attuativi, modalità di svolgimento di attività comuni, oltre che nelle sedi istituzionali del Consiglio e dell'Agenzia, anche presso partner esteri e istituzioni europee.

Le attività previste nello schema di Accordo Quadro prevedono, tra l'altro, il coinvolgimento in iniziative di livello europeo. Tale tipologia di iniziative potrà richiedere partecipazioni ad incontri all'estero, sia con finalità esplorative, al fine di verificare l'interesse al coinvolgimento nelle attività, che per le fasi attuative delle iniziative individuate. Gli aspetti relativi agli oneri connessi a tali missioni saranno oggetto degli accordi attuativi a stipularsi in esecuzione dell'Accordo Quadro ricomprendendo in essi il finanziamento delle trasferte a titolo di mero rimborso o anticipazione delle spese per attività nei Paesi dell'Unione, in Paesi Candidati, o in altri Paesi con i quali saranno avviate specifiche azioni, nel rispetto del DPGR 6 giugno 2011, n. 631 (Disciplina per il trattamento di trasferte co. 6, art. 11, della Legge regionale 4 gennaio 2001, n.1). Al fine di evitare aggravamenti procedurali tali attività, riferite al presente Accordo Quadro o agli accordi attuativi dello stesso, non richiedono specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia ove da esse non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Tanto premesso, il Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni del caso e ad adottare apposito atto finale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 ED AL



REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, della L.R. 6/2007 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;
- Visto lo Statuto;
- Vista la L.R. 6/2007;
- Vista la DUP n. 153 del 13 marzo 2018;
- Vista la DUP n. 73 del 30 novembre 2021;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente delibera;
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare quanto in premessa riportato;
- Di approvare l'allegato schema di Accordo Quadro di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di autorizzare la Presidente del Consiglio Regionale avv. Loredana Capone alla sottoscrizione del predetto Accordo Quadro, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990;
- Di dare mandato al Dirigente della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale per l'attuazione delle attività previste nell'Accordo Quadro, ivi compresa la sottoscrizione degli accordi attuativi, al fine di assicurarne la realizzazione;
- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale;
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale per l'opportuna conoscenza ed esecuzione.



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.


Il funzionario P.O. Rapporti di
collaborazione con Università, Enti di
ricerca e Centri di competenza
(Dott. Michele CHIECO)




Il Dirigente della Sezione
Studio e Supporto alla Legislazione e alle
Politiche di Garanzia
(Dott. Giuseppe MUSICCO)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Domenica GATTULLI)



LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Loredana CAPONE)



**ACCORDO QUADRO
PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE**

Tra

il Consiglio Regionale della Puglia, con sede legale in via Giovanni Gentile n. 52 – 70126 Bari, C.F. n. 80021210721, rappresentato dalla Presidente avv. Loredana Capone, (d'ora innanzi denominato anche <<Consiglio>>)

e

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia - C.F. n. 06365770723 nella persona del prof. Vito Albino in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede di Via Giulio Petroni 15/F.1 70124 Bari (d'ora innanzi denominata anche <<ARTI>> o <<Agenzia>>)

premessi che

- a norma dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 6 il Consiglio regionale della Puglia, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività gode di autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria, contabile, patrimoniale e negoziale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni;
- ai sensi dell'art. 9, 11, 13 dello Statuto, la Regione Puglia *"opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d'Europa..."; "partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari..."; "promuove intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive comunità."; "incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia pugliese, nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a internazionalizzare l'economia regionale"; "promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse..."*
- con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 56 del 19 luglio 2016 è stata istituita la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa cui sono state ascritte, tra le altre, le funzioni afferenti la creazione e lo svolgimento di rapporti di collaborazione con istituti di studio e ricerca; monitoraggio, analisi e valutazione dell'impatto della legislazione in ambito sociale, economico e culturale e degli effetti della stessa sulle istituzioni e sulla vita dei cittadini pugliesi;
- la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa, a seguito della riorganizzazione disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 238 del 9 luglio 2019, è stata soppressa e le sue funzioni sono state integralmente attribuite, unitamente alle attività afferenti agli organi di garanzia regionali, alla nuova Sezione denominata "Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia";

- le funzioni di studio e documentazione sono estese quindi anche al supporto dell'attività dei Garanti regionali, le azioni comuni con le istituzioni accademiche, enti di ricerca e centri di competenza potranno eventualmente riguardare, quindi, anche le aree di dominio delle politiche di garanzia e, in generale, di tutela dei diritti, inclusione sociale e qualità della vita delle persone con fragilità;

considerato che

- il Consiglio Regionale della Puglia ha interesse ad instaurare forme di collaborazione con organismi con competenze specifiche, attivi sul territorio regionale, per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali, in particolare al fine di compiere il monitoraggio dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale, a supporto della propria funzione legislativa e per il migliore esercizio della medesima;
- l'ARTI, con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo funzionale a rendere nel territorio pugliese la ricerca e l'innovazione centrali per la crescita economica e la coesione sociale. Quale ente strumentale della Regione Puglia ed Agenzia strategica, opera a supporto della Regione ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni, contribuendo alla conoscenza del sistema socio-economico regionale e dei suoi rapporti con il contesto ambientale oltre che allo studio e sviluppo di visioni e strumenti di sviluppo territoriale;
- l'Agenzia, in ragione della propria esperienza sin dalla prima istituzione nel 2004 e delle proprie finalità istituzionali come da ultimo riportate nella l.r. 7 febbraio 2018, n. 4 "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)", si configura quale centro di competenza regionale in un ampio dominio tematico: competitività e innovazione dei sistemi produttivi; efficientamento energetico e sfruttamento delle fonti rinnovabili; politiche regionali di sviluppo economico; sviluppo della conoscenza e sostegno alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario; politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale; politiche giovanili; politiche di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e di cooperazione interregionale;
- la conoscenza delle dinamiche del lavoro e della formazione è utile anche nello sviluppo di iniziative orientate alla tutela dei diritti, all'inclusione sociale e qualità della vita delle persone con fragilità, secondo il principio "No-one left behind" dell'Agenda 2030 (si pensi ad esempio a tematiche quali la dispersione scolastica, l'occupazione femminile, le politiche per l'inclusione delle persone diversamente abili, su cui ARTI ha prodotto studi ed analisi nel corso del tempo);
- nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi istituzionali ARTI rilascia periodicamente documentazione di interesse per la conoscenza del tessuto socio-economico regionale e partecipa e gestisce differenti iniziative progettuali finanziate da Programmi europei a gestione diretta ed indiretta che possono prevedere la redazione di documentazione, quali ad esempio i cd. "position papers" che, al pari di altri deliverables di progetto o dei risultati di attività di monitoraggio e valutazione di iniziative regionali effettuati dall'Agenzia, rappresentano utile documentazione a supporto dell'attività legislativa regionale e della fase ascendente del processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione Europea.

Tali documenti infatti sono il risultato di approfondite analisi su temi ed attività specifici, compiute da gruppi di esperti appartenenti a soggetti appartenenti a diversi Stati membri e di diversa provenienza (ricerca, istituzioni, industria, società, ecc.) e la loro acquisizione e trasmissione ai decisori rappresenta una modalità di formazione della conoscenza che beneficia delle più avanzate competenze presenti in ambito comunitario su un'ampia casistica di argomenti.

L'attività di raccordo con ARTI beneficerà delle possibili sinergie con le intese già assunte e da assumere con Università, Agenzie, Enti e centri di ricerca ed altri organismi operanti sul territorio pugliese.

In considerazione delle esigenze e degli obiettivi sopra illustrati, in data 03 aprile 2018 è stato stipulato l'Accordo Quadro per attività di interesse comune tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'ARTI, con durata triennale, pertanto con scadenza il 03 aprile 2021;

in attuazione di tale Accordo Quadro, sono state condotte attività comuni: il Consiglio ad esempio ha ospitato interessanti iniziative legate a progetti europei in cui è coinvolta l'Agenzia (ad esempio le attività italiane della "International Summer School "Sustainable management of coastal heritage and actions to mitigate coastal erosion" del progetto Interreg Triton) ed ha aderito come partner esterno a diverse candidature di proposte progettuali a valere su differenti Programmi (es. H2020, EIT). Inoltre è stata stipulata una convenzione attuativa tra il Consiglio Regionale e ARTI, le cui attività sono tuttora in corso. In particolare, il Consiglio Regionale della Puglia ha sottoscritto un accordo attuativo con l'Agenzia, avente ad oggetto "Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23", ricerca di impatto e prenormativa analitica condotta sullo stato di attuazione e sulle potenzialità di miglioramento di tale apparato normativo, basata sulla valutazione del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti da tali norme sulle attività dei cittadini e delle imprese (in analogia con quanto previsto dall'art. 8 L.R. n. 29/2011 in materia di Verifica di Impatto della Regolamentazione), che consente altresì una visione ed un approccio complessivo all'intero sistema economico-produttivo della Regione ed offre l'occasione di raccogliere, direttamente dai destinatari delle disposizioni, istanze su eventuali criticità normative ravvisate, negli ambiti operativi più diversi, dai comparti economici;

ritenuto, pertanto, che

si rende opportuno dare continuità ed ulteriore impulso ed arricchimento al rapporto di collaborazione già proficuamente instaurato tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'ARTI nel quale le ordinarie attività dell'Agenzia e quelle ad esse connesse come, ad esempio, analisi territoriali sociali, economiche ed ambientali, progettazione europea, analisi di politiche regionali e, in generale, di studio e documentazione, possano integrarsi e coordinarsi con le analoghe attività del Consiglio;

il presente accordo consentirà un effettivo incontro degli interessi dei due sottoscrittori in relazione al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali,

dato atto che

il presente accordo viene stipulato nella prospettiva di un prossimo avvio di ulteriori e specifici momenti di collaborazione, da realizzarsi con convenzioni attuative del presente accordo,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Finalità dell'accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ARTI e le attività del Consiglio possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici accordi attuativi scritti tra le parti, potrà riguardare, a titolo esemplificativo:

- attività di redazione congiunta e/o acquisizione di studi e documentazioni a supporto dell'attività conoscitiva, rappresentativa, normativa e di indirizzo del Consiglio Regionale;
- attività di studio, documentazione, assistenza e/o formazione commissionate anche con riferimento alle tematiche per le quali il Consiglio ravviserà l'opportunità di monitorare e analizzare, tramite specifici studi di settore, l'impatto sul territorio della legislazione regionale vigente e la eventuale necessità di nuovi interventi normativi;
- svolgimento di attività di interesse comune, oltre che nelle sedi istituzionali del Consiglio e dell'Agenzia, anche presso partner esteri ed Istituzioni europee;
- elaborazione comune con l'ARTI e partecipazione del Consiglio Regionale a iniziative progettuali finanziate da fondi pubblici che prevedano risultati utili agli scopi dei sottoscrittori;
- organizzazione e/o partecipazione ad incontri in Italia ed all'estero, con finalità esplorative, al fine di verificare l'interesse al coinvolgimento nelle attività, o per le fasi attuative delle iniziative individuate;
- organizzazione ed animazione di tavoli di discussione, con il coinvolgimento di portatori di conoscenza ed interesse, per aumentare la consapevolezza sui temi dell'evidence-based policy, del policy advising e dell'accountability dell'azione legislativa e delle politiche pubbliche pugliesi;
- sensibilizzazione, promozione e sperimentazione di processi e metodologie partecipative e collaborative in rapporto ai quadri di riferimento rappresentati dalle dimensioni del Benessere Equo e Sostenibile (BES) e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 (SDGs).

Gli accordi attuativi per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo disciplineranno le specifiche iniziative regolamentandone finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e

modalità di copertura di eventuali spese ed ogni altro aspetto necessario ad assicurarne l'efficiente ed efficace esecuzione.

Al fine di consentire in maniera efficiente e tempestiva l'acquisizione di opportune informazioni, nell'attuazione del presente accordo e dei suoi accordi attuativi, per la partecipazione con finalità esplorative o attuative del responsabile del presente accordo, del funzionario di contatto per le attività connesse di cui al successivo art. 4 e di altri soggetti ad attività ed incontri organizzati da ARTI o da altri enti presso realtà, italiane o estere, ritenute significative in quanto alla possibilità di approfondire la conoscenza di best practice e contenuti di interesse, non è necessaria la stipula di specifiche convenzioni attuative in forma scritta tra le parti e non è richiesta specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia ove non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, il Consiglio e l'ARTI si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente intesa.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti saranno individuate nelle convenzioni attuative del presente accordo quadro.

Articolo 4 - Responsabili dell'accordo

Il Consiglio indica quale proprio responsabile per il presente accordo il dott. Giuseppe Musicco, Dirigente della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione ed alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia e, quale funzionario di contatto per le attività connesse, il dott. Michele Chieco, referente per i rapporti di collaborazione afferente alla stessa Sezione.

Il dott. Giuseppe Musicco è autorizzato alla sottoscrizione degli accordi attuativi di cui all'art. 2.

L'ARTI indica quale proprio responsabile per il presente accordo e per la sottoscrizione degli accordi attuativi di cui all'art. 2 il Presidente prof. Vito Albino che nominerà referenti tecnici per ogni tipologia di attività in relazione all'area strategica di riferimento prevalente degli stessi accordi.

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

La proprietà dei risultati di studi e ricerche verrà definita nell'ambito dei documenti attuativi del presente accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni emanate dal Consiglio e dall'ARTI in materia.

Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome del Consiglio o dell'Agenzia per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

Il Consiglio garantisce copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

ARTI garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Consiglio e di quello dell'ARTI, oltre che dei soggetti ad esso equiparati ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Consiglio e dell'Agenzia, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato D.M. n. 363/98, e in conformità alla normativa emanata in occasione dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (COVID-19), che quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria.

I datori di lavoro del Consiglio e dell'ARTI, anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, il Consiglio e l'ARTI coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori dell'uno che dell'altro.

Il personale ARTI e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Consiglio sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Il Consiglio e l'ARTI garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti, sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Articolo 8 - Durata dell'accordo, modificazioni, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto alla scadenza, per pari durata, tramite scambio di note tra i rappresentanti sottoscrittori di entrambe le Parti (Presidente del Consiglio Regionale e Presidente di ARTI).

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

Eventuali limitate modifiche al presente accordo dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto tramite opportuno scambio di note tra i rappresentanti sottoscrittori di entrambe le Parti.

Qualora le modifiche siano concordemente valutate come sostanziali dalle Parti, l'aggiornamento dell'accordo dovrà essere approvato tramite scambio di note tra i rappresentanti sottoscrittori di entrambe le Parti (Presidente del Consiglio Regionale e Presidente di ARTI).

Articolo 9 - *Trattamento dei dati personali*

Le parti contraenti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, aggiornato alla luce delle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018 e del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Articolo 10 – *Controversie*

Il presente Accordo e tutte le eventuali modifiche sono retti, regolati ed interpretati in conformità al diritto italiano.

Le Parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente accordo. Qualora i tentativi di composizione bonaria non dovessero essere risolutivi viene concordemente individuato dalle Parti quale sede esclusiva con competenza a decidere il Foro di Bari.

Articolo 11 – Bollo e Registrazione

Le spese di bollo del presente accordo, qualora dovute, sono a carico dell'ARTI e del Consiglio Regionale della Puglia in parti uguali e sono assolte in modo virtuale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in forma digitale ed è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. I relativi oneri restano a carico della parte richiedente la registrazione.

per il CONSIGLIO REGIONALE
La Presidente

per l'ARTI
Il Presidente

avv. Loredana Capone

prof. Vito Albino